

Unità del sapere giuridico

Quaderni di scienze penalistiche e filosofico-giuridiche

*Collana diretta da*

Antonio Incampo, Vito Mormando, Adolfo Scalfati



# GIUDIZIO PENALE E RAGIONEVOLE DUBBIO

a cura di Antonio Incampo e Adolfo Scalfati

CACUCCI  EDITORE  
BARI

Unità del sapere giuridico  
Quaderni di scienze penalistiche e filosofico-giuridiche

---

*Collana diretta da*  
Antonio Incampo, Vito Mormando, Adolfo Scalfati

*Comitato scientifico*

Paolo Ferrua, Angiola Filipponio, Cristina Hermida del Llano, Heribert Franz Köck, Oliviero Mazza, Mariano Menna, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Luigi Pannarale, Otto Pfersmann, Aldo Regina, Herbert Schambeck, Giorgio Spangher, Gunther Teubner, Nicola Triggiani, Daniela Vigoni, Wojciech Żelaniec.

*Comitato di redazione*

Filippo Bottalico, Marilena Colamussi, Enzo Dell'Andro, Francesco Di Renzo, Massimo Leccese, Giuseppe Losappio, Vincenzo Bruno Muscatiello, Lucia Iandolo Pisanelli, Maria Antonella Pasculli, Porzia Teresa Persio, Guglielmo Siniscalchi, Maurizio Sozio, Miranda Zerlotin.

I volumi inseriti nella collana, ritenuti preliminarmente ammissibili dai Direttori con l'ausilio del Comitato scientifico, sono sottoposti alla revisione tra pari [*peer review*] secondo i regolamenti attualmente vigenti per le pubblicazioni scientifiche.

# Giudizio penale e ragionevole dubbio

*a cura di*  
Antonio Incampo e Adolfo Scalfati

Cacucci  Editore  
Bari

---

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2017 Cacucci Editore - Bari  
Via Nicolai, 39 - 70122 Bari - Tel. 080/5214220  
<http://www.cacucci.it> e-mail: [info@cacucci.it](mailto:info@cacucci.it)

Ai sensi della legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilm, registrazioni o altro.

*Stampato in Italia*

*Printed in Italy*

---

Tipografia Pavone - Bari

## Indice

*Prefazione* di Adolfo Scalfati p. 7

### I. FILOSOFIA

Salvatore Amato, *Chi sa riconoscere l'errore? Il problema delle neuroscienze* » 13

Angelo Costanzo, *L'errore giudiziario come difetto di imparzialità* » 35

Stefano Fuselli, *Al di là di ogni ragionevole dubbio: profili logici ed epistemologici* » 49

Antonio Incampo, *Propter iustos. Probabilità e ragioni del dubbio nella giustizia penale* » 63

Bruno Montanari, *Il Dubbio, schermo per una fictio necessaria: la "Verità"* » 79

Luigi Pannarale, *Oltre ogni ragionevole certezza. La giustizia secondo Friedrich Dürrenmatt* » 97

Maurizio Sozio, *Il ragionevole dubbio: tra salvezza dell'anima e complessità empatica* » 111

### II. DIRITTO E PROCESSO

Giovanni Abbattista, *Oltre ogni ragionevole dubbio: i paradigmi di accertamento probatorio nei moduli ablativi preventzionali antimafia* » 127

Enrico Mario Ambrosetti, *Ragionevole dubbio e nesso causale* » 145

Filippo Bottalico, <i>“Non dire falsa testimonianza”</i> : repressione penale del mendacio e sospensione del dubbio del giudice	p. 159
Marilena Colamussi, <i>“Oltre il ragionevole dubbio”</i> : il principio e la Costituzione	» 173
Gaetano Dammacco, <i>Il principio del ragionevole dubbio e la ratio del diritto penale canonico</i>	» 187
Lucia Iandolo, <i>Lo standard probatorio qualificato nel giudizio d’appello</i>	» 207
Giuseppe Losappio, <i>Bard rule e accertamento del dolus eventualis</i>	» 223
Antonella Marandola, <i>Il controllo della regola bard in Cassazione</i>	» 245
Vincenzo Bruno Muscatiello, <i>Dentro l’irragionevole dubbio. Note in margine all’inganno mediatico nella giustizia penale</i>	» 267
Maria Antonella Pasculli, <i>La regola dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: contenuti e discrasie della presunzione d’innocenza per un diritto penale dell’integrazione</i>	» 291
Francesca Ruggieri, <i>Beyond any reasonable doubt: una matrice di common law</i>	» 307
Nicola Triggiani, <i>Lo standard dimostrativo nella decisione di colpevolezza</i>	» 325
Gianluca Varraso, <i>Ragionevole dubbio e prova delle esimenti</i>	» 339
Daniela Vigoni, <i>Giudizi prognostici e ragionevole dubbio</i>	» 373
<i>Autori</i>	» 415
<i>Indice dei nomi</i>	» 417

## Prefazione

Il Volume festeggia due eventi: l'epilogo della felice intuizione di Antonio Incampo (costituire una *joint venture* su un tema di grande attualità) e il nuovo volto della Collana "Unità del sapere giuridico".

Inutile dire come il "ragionevole dubbio" rappresenti un *trait d'union* tra le questioni di epistemologia generale e il *quomodo* della decisione penale, qui, coinvolgendo cultori del diritto e del processo su un terreno dove le rispettive aree d'interesse sono difficilmente scindibili: si pensi, solo emblematicamente, alle valutazioni, ad un tempo nomologiche ed empiriche, in ordine al nesso causale e alla colpevolezza normativa o agli sforzi di individuare *standard* compatibili con la regola del dubbio in tema di cd. prova (neuro)scientifica in funzione dell'imputabilità.

Per quanto i contributi dei filosofi e gli elaborati dei positivisti si collochino in due sezioni autonome, l'apporto dei primi innerva ineludibilmente l'intera trama dell'Opera; ad uno sguardo d'insieme, che non si limiti alla lettura, pur d'interesse, di questo o quel contributo, si percepisce l'ampio panorama nel quale affondano matrici e prospettive della regola che impone di provare la colpevolezza oltre ogni dubbio ragionevole

I giuristi, posti dinanzi alla disciplina, sono legati al dato normativo e adoperano criteri dell'esegesi in un ambito tendenzialmente chiuso, soprattutto quando si tratta di disposizioni inserite in un codice, per sua natura, organizzato a sistema; così, nello sforzo di chiarire l'ordito positivo, il rischio è di lasciare in ombra aspetti più ampi, come il profilo politico-sociologico dell'intervento giudiziario, le ragioni del potere nell'orizzonte valoriale, il rapporto tra ermeneutica e ricerca processuale.

Ed ecco l'importanza delle riflessioni lumeggiate dai filosofi: quando l'intera Opera, nella sua "unità del sapere", è stata metabolizzata dal lettore, la regola sancita dall'art. 533 c.p.p. sembra perdere il semplice connotato testuale, stagliandosi nell'orizzonte del dover essere quale canone culturale attraverso cui filtrare l'esperienza del processo.

Il dubbio è alla base del rigore retorico-epistemologico, rafforza la tesi che gli resiste; se la mina, bisogna ammettere che quella non era una buona tesi. Sul versante scientifico, il dubbio permette di falsificare la teoria, condizione senza la quale la teoria è, in fondo, una semplice congettura.

Un percorso argomentativo ispirato al canone dell’“al di là di ogni ragionevole dubbio” implica che solo un residuo di incertezze irragionevoli (ipotesi prive di sostegno empirico o astratte possibilità) permette di apprezzare il risultato della dimostrazione; e poiché non è pensabile che, salvo il tramite degli atti di fede, si conseguano certezze, il dubbio possiede un doppio profilo: è un requisito intrinseco del sapere e costituisce un atteggiamento mentale di chi elabora una teoria.

Naturalmente (emerge bene dai contributi), ricerca storica (o scientifica) e elaborazione giudiziaria sono fenomeni molto diversi. La prima segue procedure realizzate per migliorare l’affidabilità dell’esito. La seconda è dominata da regole che orientano l’*an* e il *quomodo* del potere, assecondando esigenze valoriali a tutela dell’individuo (libertà personali, diritto all’autodifesa e all’autodeterminazione, presunzione di non colpevolezza); finanche il contraddittorio, fenomeno che affida alla dialettica l’attendibilità dell’epilogo, mira a preservare le potenzialità individuali da un’emarginazione sospinta dalla predominanza dello Stato.

L’accertamento processuale giunge al risultato esclusivamente attraverso un itinerario segnato dalla legge; si tratta di un fenomeno sociale regolato, fuori dal quale l’esito giudiziario diventa *iniustum*. La decisione stabilisce, nella dicotomia proscioglimento-condanna, se l’ipotesi formulata dall’accusa è provata o no; chi decide è guidato dal “relativismo probatorio” e dalle regole di giudizio. La presunzione di innocenza sostiene l’idea che l’onere della prova spetti a chi intende invocare la pretesa della colpevolezza; solo quando la dimostrazione dei fatti giuridici rappresentati dall’accusa lascia aperti interrogativi “irragionevoli”, il dubbio (ineludibile) sulla colpevolezza non conta più e legittima la condanna.

Ma gnoseologia generale ed epistemologia giudiziaria possiedono un valore comune rappresentato dal “dubbio” come strumento di selezione delle ipotesi verosimili e come metodo



di conoscenza; ed è scontato che, in entrambi i settori, il dubbio vale quale criterio-guida solo se è “ragionevole”.

La regola giuridica sancita dall’art. 533 c.p.p. – al di là della perdurante diaspora sulla sua novità, effettiva o solo apparente, rispetto alla disciplina preesistente la sua introduzione – stando ad una lettura strettamente ancorata al dato normativo, sembra limitata esclusivamente a sciogliere il dilemma proscioglimento-condanna. La letteratura non è univoca quando si tratta di capire se l’oltre il ragionevole dubbio valga anche quando si assumono decisioni non tese a risolvere il merito dell’imputazione, come le pronunce delle fasi cautelari, dell’udienza preliminare, dell’archiviazione, ecc.; e così, perplessità si manifestano pure sul modo di atteggiarsi di tale regola dinanzi alle ipotesi nelle quali sono in gioco cause di non punibilità, tradizionalmente note come “fatti impeditivi” della colpevolezza.

Ancora, s’intuisce che la regola italiana assume un significato assai diverso dalla sua matrice di *common law*, considerando che nel nostro sistema – mancando la giuria – il criterio selettivo riguarda il giudice togato, il quale dà conto dei risultati attraverso la retorica della giustificazione. Di qui, il pervicace riflesso sulla struttura della motivazione e sulla sua tenuta razionale, tema che incrocia gli incerti confini del controllo praticabile dalla Corte di cassazione; sotto tale profilo, l’analisi sulla compiutezza degli argomenti spesi dal giudice per superare il ragionevole dubbio rischia di alterare il tradizionale perimetro nomofilattico del vaglio *de legitimitate*.

Spicca, in linea di fondo, la dissolvenza dei tentativi diretti a chiarire la portata della regola, quasi a pretendere che il linguaggio giudiziario possa delineare, *more geometrico*, l’esatto confine tra dubbio ragionevole e irragionevole; ma è comprensibile lo sforzo: può sembrare che, diversamente, l’indicazione positiva introdotta dall’art. 533 c.p.p. sia inutile. E così, anche l’anelito della giurisprudenza, a volte senza molta convinzione, si è profuso nel formulare linee guida a tal riguardo, sottolineando l’esigenza dell’alta tenuta razionale della motivazione quando si tratta di confrontarsi con prove di segno contrario al giudizio di condanna.

Ma il diritto non è matematica, e il suo linguaggio, malgrado ogni sforzo, resta ineludibilmente meno preciso; né la struttura argomentativa della decisione, per quanto non priva di canoni, può mutuare criteri scientifici *tout court*.

Piuttosto, la diffusa tendenza a valorizzare la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio manifesta un cambio di passo di basilare importanza: il dubbio come *habitus* del giudice – e, direi, delle parti – rappresenta la conquista circa la consapevole fallibilità dell'accertamento penale; un metodo culturale di (auto)critica capace di oscurare la pretesa autoritaria che serpeggia tra i silenziosi fautori dell'assoluto giudiziario.

Si tratta, in fin dei conti, di una prospettiva assiologica che, alimentata dai condivisibili rilievi formulati anche in questo Volume, pretende di superare gli steccati circa l'estensione e la natura della regola, attribuendole la pervasività di un principio.

*Roma/Bari*, luglio 2017

Adolfo Scalfati

«Perhaps the mystery is a little too plain», said Dupin.

Edgar Allan Poe, *The Purloined Letter* (1844)

ISBN 978-88-6611-617-2



€ 35,00